

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA
RESPONSABILITA' CIVILE AUTO
E ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI**

La presente polizza è stipulata tra

AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' SPA
VIA G. MARINO 1
80125 - NAPOLI
CF/PI.: 06937950639

e

Società Assicuratrice
Agenzia di
.
.

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	31.07.2014
Alle ore 24.00 del :	31.07.2017

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 del:	31 gennaio e 31 luglio
----------------------------	-----------------------------------

La normativa, qui di seguito dattiloscritta, annulla e sostituisce integralmente tutte le condizioni riportate a stampa che, pertanto, si devono intendere abrogate e prive di effetto.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

- per **Assicurazione:** il contratto di assicurazione;
- per **Coassicurazione:** il contratto assicurativo per cui lo stesso rischio viene ripartito fra più assicuratori;
- per **Polizza:** il documento che prova l'assicurazione;
- per **Legge:** Il D.lgs 209 del 2005, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e s. m. i ;
- per **Regolamento:** il Regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni;
- per **Impresa o Società o Compagnia:** l'Istituto Assicuratore che presta la garanzia, nonché le Società Coassicuratrici;
- per **Delegataria:** l'Impresa che, in caso di coassicurazione, provvede all'emissione del contratto assicurativo, all'incasso del premio, alla liquidazione dei danni e ad ogni altra incombenza gestionale, anche per conto e nell'interesse delle altre imprese partecipanti ai rischi;
- per **Coassicuratrice:** la Società che partecipa alla ripartizione del rischio afferente il contratto assicurativo;
- per **Contraente:** **Azienda Napoletana Mobilità Spa, in conto proprio e anche nell'interesse di chi spetta**
- per **Assicurato:** la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto di assicurazione;
- per **Broker:** la AON S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
- per **Proprietario:** l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;
- per **Conducente:** la persona fisica alla guida del veicolo;
- per **Tariffa:** la tariffa dell'Impresa, in vigore al momento della prima stipulazione del contratto;
- per **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- per **Scoperto:** l'importo percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato;
- per **Franchigia:** l'importo fisso del danno che rimane a carico dell'Assicurato;

- per **Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro;
- per **Risarcimento:** la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro;
- per **Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società all'Assicurato o beneficiario in caso di sinistro;
- per **Attestazione sullo stato del rischio:** il documento che viene rilasciato dalla Società, entro i termini e nei modi di Legge, nel periodo antecedente alla scadenza annua e che certifica l'esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente;
- per **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - AGGRAVAMENTO E DIMINUIZIONE DI RISCHIO – BUONA FEDE

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stessa che comporta aggravamento di rischio, così come le dichiarazioni inesatte o reticenze rese al momento della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni, reticenze o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che importino un premio maggiore, di richiedere tale maggiore premio dalla data in cui dette circostanze aggravanti si sono verificate.

Art. 2 – PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio.

Qualora il premio non venga pagato entro i termini convenuti, resta inteso che l'assicurazione è inefficace sin dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, e la Compagnia non è obbligata in alcun modo al pagamento di eventuali sinistri da chiunque denunciati entro il periodo di mora del pagamento del premio di polizza.

La Società accorda al Contraente la facoltà di corrispondere il premio annuo in rate semestrali, senza maggiorazione alcuna.

Il premio del presente contratto ha frazionamento semestrale con scadenze di rata al 31.07 ed al 31.01 di ogni annualità.

Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Ufficio Economico-Finanziario della Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell'ordine di bonifico contenente tassativamente il codice CRO (Codice di riferimento Operazione) ed il CIG. Tali dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo raccomandata o telex o telefax o e-mail entro il termine di mora sopra riportato.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 3 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 30° (trentesimo) giorno dal pagamento o dal rifiuto all'indennizzo, la Società ed il contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con effetto dalla prima scadenza semestrale utile (31.01 o 31.07).

Tale facoltà deve essere esercitata mediante lettera raccomandata A.R. da notificare all'altra parte con un **preavviso di almeno 90 giorni** rispetto alla predette scadenze, al fine di consentire l'espletamento di una nuova gara di appalto.

Nel caso di invio di recesso anticipato, la Società è tenuta a fornire contestualmente al Contraente un prospetto statistico dettagliato dei sinistri denunciati nel periodo di efficacia del contratto nei modi previsti dal successivo art. 11.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

Art. 4 – DURATA E SCADENZA DEL CONTRATTO; RECESSO ANNUALE

La durata del presente contratto è fissata in anni 3 (tre) con effetto alle ore 24.00 del 31/07/2014 e scadenza alle ore 24.00 del 31/07/2017.

Alla relativa scadenza, il contratto cesserà automaticamente, senza obbligo di preventiva comunicazione tra le Parti.

Alla scadenza di ogni annualità è consentita la facoltà di recesso da ambo le parti da comunicarsi mediante raccomandata A.R. almeno 90 giorni prima della scadenza.

E' facoltà della Contraente in entrambe le ipotesi, la naturale scadenza e il recesso anticipato, richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo 90 giorni.

La Società si impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dall'inizio della proroga.

Art. 5 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

In caso di sinistro interessante le garanzie prestate dal presente contratto, il Contraente è tenuto a denunciare il sinistro alla Società debitamente corredato con le informazioni e/o la documentazione relativa alla pratica.

Nel caso di sinistro interessante la Sezione 1 del presente contratto, la denuncia del sinistro deve essere possibilmente redatta, ai sensi dell'art. 143 della Legge, sul modulo conforme al modello approvato dall'IVASS "Modulo di constatazione amichevole di incidente"(cosiddetto "Modulo Blu"), o modello similare che dovrà contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute.

Riguardo alla Sezione 2 del presente contratto, limitatamente alle garanzie furto, atti vandalici ed eventi socio-politici, ove operanti, il Contraente deve inoltre presentare denuncia alle Autorità competenti, trasmettendone copia alla Società e conservando le tracce del danno salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice civile.

Qualora il furto si sia verificato in uno Stato estero, il Contraente, oltre alla denuncia presentata all'Autorità estera, dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all'Autorità italiana.

Art. 6 - GESTIONE DELLE VERTENZE

L'assicurato deve informare la società dei procedimenti giudiziari promossi nei suoi confronti fornendo tutta la documentazione utile alla difesa.

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

L'assicurato deve astenersi da qualunque transazione con riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati, e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali. Si precisa che gli avvocati designati dalla Società dovranno comunque essere graditi dall'Assicurato.

Art. 7 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORO COMPETENTE

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza, si fa rinvio alla Legge, al Regolamento e alle eventuali ulteriori disposizioni di legge vigenti in materia.

Per le eventuali controversie inerenti la presente polizza è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha domicilio l'Ente Contraente o l'Assicurato.

Art. 8 – LIMITI TERRITORIALI

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano state barrate.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

Art. 9 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETÀ

Tutte le comunicazioni alle quali l'Ente Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata A.R. od altro mezzo (telefax, posta elettronica certificata) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale l'Assicurato, o l'Ente Contraente, hanno conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 10 - IMPOSTE

Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, sono a carico dell'Ente Contraente o dell'Assicurato.

Art. 11 - OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società a cadenza trimestrale (31 ottobre, 31 gennaio, 30 aprile e 30 luglio) si impegna a fornire un prospetto statistico dettagliato dei sinistri denunciati, anche in formato elettronico, riportante per ciascun evento sinistro le seguenti informazioni:

- a) data evento;
- b) targa veicolo assicurato;
- c) estremi identificativi ed anagrafica controparte;
- d) tipologia di sinistro;
- e) importo riservato;
- f) importo liquidato;
- g) date di liquidazione

Si precisa in proposito che:

- i predetti prospetti dovranno essere forniti entro 30gg da ciascuna delle date sopra indicate, anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del broker;
- in previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l'indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate;
- l'obbligo di fornire i dati in argomento permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del Contraente e/o del broker, da inviarsi con cadenza semestrale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.

Art. 12 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all'Assicurato.

Art. 13 - CLAUSOLA BROKER

Alla Società Aon S.p.a è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna della Parti le comunicazioni ricevute si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

ART. 14 - ASSICURAZIONE IN BASE A LIBRO MATRICOLA

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente alla decorrenza, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente o dallo stesso detenuti od utilizzati a qualsiasi titolo.

Sono ammesse sostituzioni di veicoli, intendendosi per sostituzione l'esclusione e la contestuale inclusione. In caso di sostituzione di veicolo, verrà riconosciuta al veicolo subentrante la stessa situazione assicurativa di cui alla rispettiva Tariffa del veicolo sostituito.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa riferita alla quotazione espressa in gara dalla Società Aggiudicataria, secondo la normativa di Legge in vigore al momento della decorrenza della presente polizza.

Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

(variante migliorativa):

Sono ammesse, previa richiesta scritta e restituzione all'Impresa dei relativi certificati e contrassegni, esclusioni e reinclusioni di veicoli soggetti a fermi per manutenzione prolungata che durino almeno:

3 (tre), ovvero 2, ovvero 1 mese.

Il relativo premio pagato e non goduto sarà conteggiato in sede di regolazione premio.

Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o dalle ore 24 del giorno di ricevimento del telex o del telefax o per via telematica con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24 della data di restituzione all'Impresa del certificato e del contrassegno.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia su base annuale ovvero in base ad ogni giornata di garanzia relativa al frazionamento di premio pattuito.

La Società si impegna a fornire in tempi brevi eventuali duplicati di contrassegni eventualmente smarriti o deteriorati ed un numero di tasche autoadesive da applicare ai parabrezza dei veicoli assicurati per ognuna delle scadenze di polizza.

Art. 15 - REGOLAZIONE DEL PREMIO

Nel caso in cui il premio fosse convenuto in tutto o in parte sulla base degli elementi variabili, esso verrà anticipato in via provvisoria e sarà regolato alla fine di ogni annualità secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione dovranno essere pagate entro 90 giorni successivi al ricevimento della relativa comunicazione da parte della Società. Il pagamento sarà effettuato nei termini per le somme non contestate, l'eventuale accertamento delle difformità dovrà avvenire nei successivi 30 giorni.

Se il Contraente non effettuerà il pagamento delle differenze attive dovute, la Società potrà agire giudizialmente nei suoi confronti e addebiterà anche le eventuali maggiori spese sostenute.

Inoltre, nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell'assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguagli del premio.

Art. 16 – VALIDITÀ DELLE NORME DATILOSCRITTE

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio fra le società partecipanti alla coassicurazione.

Art. 17 – COASSICURAZIONE E DELEGA - A.T.I. (ove applicabile)

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla AON S.p.A. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla AON S.p.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposita tabella della Sezione 6 alla presente Polizza.

Art. 18 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) nr.

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

**Assicurazione della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore**

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 19 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli (autobus, filobus ed altri veicoli) risultanti dagli elenchi che formeranno parte integrante della polizza.

L'assicurazione copre altresì:

- la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto;
- la responsabilità per i danni causati dal traino di "carrelli appendice" a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
- la responsabilità civile dei trasportati per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione del veicolo assicurato;
- anche se il sinistro è stato cagionato con colpa grave dell'Assicurato e/o Contraente e loro rappresentanti legali, nonché determinato da dolo o colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- *la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del veicolo;*
- il traino di emergenza di altri veicoli, di proprietà e/o in uso all'Ente, in avaria (in questo caso la garanzia riguarda anche i veicoli trainati);
- la responsabilità per i sinistri che avvenissero all'interno dei depositi, delle autorimesse, officine e locali tutti di proprietà e/o uso del Contraente, nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli e/o rimorchi, oltre che per i danni derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli all'interno dei depositi effettuati da persone non dipendenti dal Contraente ed in forza di specifico contratto di appalto.
- la garanzia deve considerarsi operante anche nel caso di impiego di veicoli per esperimenti di prova, svolgimento di esercitazioni di guida per l'abilitazione del personale dipendente o per lo svolgimento di concorsi e selezioni per l'assunzione di personale.

La garanzia è inoltre operante per i danni derivanti a terzi:

- da scariche elettriche, causate da corto circuito, sbalzi di tensione, dispersione di corrente;
- da scoppio di pneumatico/i;
- da incendio dei veicoli;
- da guasti meccanici;
- da perdite di olio e/o materiali trasportati;

La garanzia si intende inoltre prestata :

- ai passeggeri trasportati, a qualunque titolo;
- ai passeggeri in fase di salita o discesa dal veicolo anche se in sosta a portiere aperte;
- a cose ed oggetti personali che, per loro destinazione, siano portati o indossati dai passeggeri, compresi gli oggetti posti in valigie, colli e borse, esclusi però denaro, titoli e valori in genere ed esclusi i danni da furto o smarrimento
- alle cose ed animali trasportati;

- nel caso di impiego dei veicoli (autobus) per esperimenti di prova e/o svolgimento di esercitazioni di guida per l'abilitazione del personale dipendente, nonché per il traino di emergenza di altri veicoli aziendali in avaria. In quest'ultimo caso la garanzia riguarda anche i veicoli trainati;
- per i danni arrecati a terzi o cose di terzi nel caso in cui i veicoli fossero trainati a rimorchio per effetto di guasti che non consentano la circolazione e debbano trainare al rimorchio altro veicolo non in grado di circolare con mezzi propri oppure l'eventuale traino di autoveicoli di terzi, restando esclusi i danni subiti dagli autoveicoli di terzi sia trainati che trainanti

ART. 20 – ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; nel caso invece in cui tale abilitazione sia stata sospesa o revocata o non rinnovata e tutto ciò non sia stato reso noto dal conducente al contraente, la Società rinuncia all'azione di rivalsa ad essa spettante nei confronti del Contraente stesso.
- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 98 del D.L. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i.;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e s.m.i.
- per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove nonché alle verifiche preliminari e finali

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della legge, l'impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 21 - RINUNCIA ALL'AZIONE DI RIVALSA

Come previsto dall'art. 20 l'assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.

Nel caso, invece, che tale abilitazione sia stata sospesa o revocata o non rinnovata e tutto ciò non sia stato reso noto dal conducente al Contraente, la Società rinuncia all'azione di rivalsa ad essa spettante nei confronti del Contraente stesso.

Viene inoltre esclusa la rivalsa nei confronti del Contraente nel caso in cui venga rilevato al conducente un tasso alcolemico superiore a quanto previsto dalla normativa oppure qualora il conducente venga trovato sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144, comma 2, del D. Lgs. n. 209/2005, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo, in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma, salvo quanto previsto ai primi due commi di questo articolo.

ART. 22 - CESSAZIONE DI RISCHIO

Nel caso di cessazione di rischio da qualsiasi causa determinata (a titolo esemplificativo e non esaustivo per: distruzione, demolizione, esportazione, furto, perdita dell'interesse dell'assicurazione e/o comunque perdita definitiva del veicolo), il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa restituendo il certificato di assicurazione ed il contrassegno; il Contraente sarà successivamente tenuto a fornire alla

Società, caso per caso, la specifica documentazione richiesta.
Il relativo premio pagato e non goduto sarà conteggiato in sede di regolazione premio.

ART. 23 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, l'Impresa deve rilasciare al Contraente una attestazione che contenga:

- la denominazione dell'impresa;
- il nome
- denominazione o ragione sociale o ditta del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto; la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata; nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato; i dati della targa di riconoscimento o quando questa sia prescritta;
- i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'assicuratore.

L'attestazione deve essere rilasciata alla scadenza del periodo contrattuale e comunque, a richiesta del Contraente, anche alla scadenza delle annualità intermedie secondo le disposizioni di Legge.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla Delegataria.

ART. 24 – MASSIMALI

Resta convenuto che, relativamente alle presenti condizioni di garanzia (responsabilità civile da circolazione dei filobus/autobus e degli altri veicoli a libro matricola), in nessun caso la Società risarcirà, per ogni sinistro, somma superiore a **€ 10.000.000,00**, con il limite di **€ 10.000.000,00** per ogni persona e per ogni animale o cosa.

(varianti migliorative)

massimale unico € 20.000.000,00, ovvero massimale unico € 15.000.000,00

ART. 25 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Il premio è determinato per ogni singolo veicolo secondo la Tariffa di cui al seguente art. 9/bis.

Il premio si intende comprensivo della quota per l'estensione della garanzia relativa ai terzi trasportati a qualsiasi titolo su autocarri.

Il premio annuo lordo offerto e' determinato in base all'elenco provvisorio dei mezzi da assicurare, di cui al seguente art 7), elenco aggiornato al 10.05.2014

Con l'aggiudicazione il Contraente comunicherà i mezzi da assicurare inizialmente

ART. 26 - MEZZI DA ASSICURARE

Come da elenco veicoli allegato.

ART. 27 - TARIFFA APPLICATA NEL CORSO DI DURATA DEL CONTRATTO

La Società è tenuta a praticare la medesima tariffa applicata in occasione della stipula iniziale del contratto, per tutta la durata del contratto stesso.

ART. 28 – TARIFFE APPLICABILI

La presente assicurazione è stipulata, **in relazione alla rispettiva tipologia di veicolo assicurato**, nelle seguenti forme tariffarie:

A. TARIFFA FISSA

Per i veicoli rientranti nella forma a tariffa fissa, il premio relativo è determinato in misura fissa. L'applicazione della presente Tariffa fissa in luogo della franchigia fissa ed assoluta dà luogo all'attribuzione del punteggio previsto.

B. TARIFFA CON FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA

Per i veicoli rientranti nella forma con franchigia fissa ed assoluta, si applica franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare di quella offerta in gara.

(varianti migliorativa)

franchigia 1.000,00

Per quanto sopra, Contraente/Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche qualora la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

E' fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia stessa.

Art. 29 – MODALITA' DI RIMBORSO DELLA FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA

Per quanto riguarda la franchigia per sinistro di cui all'art. 28 punto B, si precisa che la Società avrà diritto a richiedere al Contraente il rimborso delle franchigie per i sinistri liquidati su ciascuna annualità assicurativa.

Con la comunicazione di cui all'art.11) la Società trasmette l'elenco documentato delle franchigie maturate nel trimestre di riferimento. Il Contraente, eseguite le necessarie verifiche e controlli, provvederà a liquidare nei 30 giorni successivi.

Variante migliorativa (Rimborso in funzione del rapporto S/P esclusivamente con le seguenti modalità e condizioni)

entro il 30/11 dell'anno successivo ad ogni scadenza annuale del contratto, la Società dovrà inviare al Contraente, anche per il tramite del broker, una formale comunicazione riportante l'indicazione *dell'andamento del rischio rappresentata dal rapporto S/P (sinistri premi) sul periodo in esame, calcolato mediante proporzione tra gli importi dei sinistri pagati e riservati RCA ed il relativo importo dei premi imponibili di competenza sul medesimo periodo, compresa la regolazione premio annuale. Sulla base di tale andamento:

- A) rapporto S/P uguale od inferiore al 65% il contraente non sarà tenuto al pagamento di nessuna franchigia per l'annualità interessata;
- B) rapporto S/P superiore al 65% il contraente sarà tenuto al pagamento delle franchigie per un importo pari a quello necessario a riportare il rapporto sinistri a premi al 75% con il limite massimo delle franchigie contrattualmente dovute.

Per sinistri pagati e riservati RCA si intende:

- importi liquidati o riservati per sinistri passivi nello stesso anno di relativo accadimento (procedura "indennizzo diretto" prevista dalla Legge: sinistri Card debitori, Card mista, No card),

Per premi di competenza si intende:

- premi imponibili relativi ai giorni del periodo considerato.

Qualora dai predetti conteggi emerga l'obbligo per il Contraente di dover procedere al pagamento di un *importo a titolo di franchigie*, la Società dovrà procedere alla richiesta mediante formale comunicazione, successivamente alla comunicazione dell'andamento del rischio, secondo quanto previsto al comma 2 del presente articolo.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE sempre operanti (sottolimiti e scoperti come indicato alla Sez. Scoperti e Franchigie)

A) CARICO E SCARICO

L'impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, anche eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.

Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

B) RICORSO TERZI DA INCENDIO

L'Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali).

Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato.

Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;
- b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate nella lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

C) RC DEI TRASPORTATI

L'Impresa assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione del veicolo assicurato, compresa la sosta, esclusi i danni al veicolo stesso ed alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati, fermi i limiti e le condizioni previste con la presente polizza.

D) SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA

L'Impresa rimborsa le spese sostenute per riparare i danni all'interno del veicolo determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali.

Il trasporto deve essere provato con idonea dichiarazione rilasciata dall'autorità e/o dall'Amministrazione Ospedaliera nel caso di trasporto della vittima presso la predetta struttura.

E) DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI

La Società assicura la responsabilità del Contraente del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché

bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.

F) DANNI DA INQUINAMENTO

Ad integrazione della copertura assicurativa R.C. relativa alla circolazione del veicolo o alla navigazione del natante, l'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza.

Relativamente agli automezzi adibiti al trasporto di materiale radioattivo, la garanzia deve essere estesa anche agli eventuali danni conseguenti a possibili contaminazioni per fuoriuscita del materiale trasportato a causa di circolazione, intendendosi per circolazione tanto il movimento quanto la sosta e la fermata.

G) RIPRISTINO AIRBAG (Limitatamente alle autovetture)

L'Impresa rimborsa all'Assicurato, purché documentate, le spese sostenute a seguito dell'attivazione dell'airbag dovuta per cause accidentali oppure per incidente da circolazione.

I) DISSEQUESTRO DEL VEICOLO

La Società si impegna ad assistere a proprie spese l'Ente, anche in tutte le pratiche necessarie al dissequestro del veicolo designato in polizza, nel caso di sequestro per fatto inerente alla circolazione, ivi comprese le spese di custodia.

L) RISCHIO STATICO PER RIMORCHI

La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

Per tutti i danni occorsi mentre il rimorchio è agganciato alla motrice, vale sempre ed esclusivamente la garanzia stipulata per il veicolo trainante.

Relativamente ai rimorchi di autovetture, sono esclusi i danni alle persone occupanti il rimorchio.

M) VEICOLI PER TRASPORTO HANDICAPPATI

La garanzia copre la responsabilità civile per danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita sul veicolo e di discesa dallo stesso, effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici;

N) GARANZIA TRAINO

Tale garanzia si intende automaticamente operante per i veicoli abilitati a tale scopo.

SCHEDA RIEPILOGATIVA SCOPERTI E FRANCHIGIE

Art. 30 - Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie.

Garanzia	Limiti di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Carico e scarico (Lettera A Sez. 1 Cond. Aggiuntive)	€ 1.000.000,00 per sinistro	Nessuno
Ricorso terzi da incendio (Lettera B Sez. 1 Cond. Aggiuntive)	€ 300.000,00 per sinistro	Nessuno
Soccorso Vittime della strada (Lettera D Sez. 1 Cond. Aggiuntive)	€ 500,00= per sinistro	Nessuno
Danni a cose di terzi trasportati (Lettera F Sez. 1 Cond. Agg.)	€ 2.000,00 per sinistro	Nessuno
Danni da inquinamento (Lettera G Sez. 1 Cond. Aggiuntive)	€ 500.000,00 per sinistro	Nessuno
Ripristino Airbaig (Lettera H Sez. 1 Cond. Aggiuntive)	€ 1.000,00 per sinistro	Nessuno
Dissequestro del veicolo (Lettera I Sez. 1 Cond. Aggiuntive)	€ 1.500,00 per sinistro	Nessuno

Nessun altro limite, sottolimito, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

Art. 31 – Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

CONTRAENTE/ASSICURATO

LA SOCIETÀ

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Legge Civile il Contraente dichiara di avere letto e approvato le condizioni di Assicurazione ed in particolare di avere soffermato la sua attenzione sul disposto degli articoli:

Art. 3 (Norme che regolano l'Assicurazione)	Recesso per sinistro
Art. 4 (Norme che regolano l'Assicurazione)	Durata del contratto – recesso annuale
Art. 7 (Norme che regolano l'Assicurazione)	Rinvio alle norme di Legge - Foro competente
Art. 9 (Norme che regolano l'Assicurazione)	Forma delle comunicazioni

CONTRAENTE/ASSICURATO
